



Provincia di Mantova

Via Principe Amedeo, 30

46100 Mantova

PIANO PROVINCIALE DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO

DELLA NUTRIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

**(in adeguamento al Piano Regionale Triennale 2021 - 2023
di Eradicazione, Controllo e Contenimento della Nutria)**

INDICE

1. Premessa	3
2. Obiettivi ed efficacia del Piano	4
3. Normativa e atti di riferimento.....	4
4. Descrizione della specie Nutria (Myocastor coypus).....	6
5. Monitoraggio e consistenza della popolazione	7
6. Attività svolte nelle annualità precedenti.....	7
7. Intensità di prelievo annuale	8
8. Metodi di contenimento.....	9
9. Soppressione con pistola ad aria compressa degli animali catturati con le gabbie-trappola.....	11
10. Sistema di identificazione delle gabbie trappola delle gabbie	12
11. Posizionamento delle gabbie	12
12. Figure che partecipano all'attività di contenimento della nutria	13
13. Requisiti degli operatori abilitati e autorizzati.....	14
14. Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato.....	15
15. Albo degli operatori	16
16. Procedure di formazione, abilitazione e autorizzazione.....	16
17. Procedure di formazione per la carabina ad aria compressa	17
18. Norme comportamentali per la cattura.....	17
19. Stoccaggio e smaltimento delle carcasse	17
20. Monitoraggio sanitario	18
21. Funzioni della Regione.....	19
22. Funzioni della Provincia.....	20
23. Funzioni e ruoli dei Comuni	21
24. Funzioni e ruoli degli Enti gestori di Aree Protette.....	22
25. Collaborazione di altri soggetti.....	22
26. Budget previsionale di spesa	22

1. Premessa

Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 pongono l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo. La nutria causa danni rilevanti all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d'acqua naturali o artificiali affiancati da strade.

I dati di monitoraggio, derivati dalla campagna 2012-2014 organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l'intera Regione varia da circa 2.271.000 (dato delle Province) a circa 708.021 (dati raccolti dall'Università degli Studi di Pavia) con una densità compresa da 1,3-3,27 nutrie/ha. Per il territorio della provincia di Mantova, le stime relative al 2014 si attestano su un numero di circa 168.000.

Con l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n. 116, sono stati modificati anche alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (comunemente definita "legge nazionale sulla caccia"). Tra le modifiche più significative, per le possibili implicazioni anche di ordine non direttamente faunistico-venatorio, sono da ricordare:

- Quella apportata all'art. 2, comma 2 della citata Legge, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992);
- L'aggiunta del comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni.

Regione Lombardia con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 ha fornito gli strumenti normativi per adeguare le finalità della L.R. 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) all'attuale quadro giuridico nazionale.

L'approvazione dell'art.7 del collegato ambientale alla legge di stabilità del Dicembre 2015, ha apportato alcune modifiche alla Legge 157/1992 (legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); in particolare l'articolo 2 c. 2 modificato, pur confermando che la gestione della nutria deve essere finalizzata all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni, ha introdotto l'obbligo di realizzare gli interventi di controllo secondo l'articolo 19 della stessa legge nazionale.

L'articolo in questione prevede il ricorso a piani di controllo selettivi, ricorrendo all'utilizzo di metodi ecologici e solo successivamente, in caso di inefficacia, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il ricorso a piani di abbattimento.

Va altresì evidenziato come ISPRA ritenga che nel caso di specie alloctone invasive per le quali è prevista l'eradicazione, venga meno la necessità del ricorso prioritario ai metodi ecologici (incruenti) di cui al comma 2, art. 19 della L. n. 157/92 risultando questi del tutto inadeguati al raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione degli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Su questo tema il presente piano intende uniformarsi.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 ha recato disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Sono stati di fatto introdotti specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, di cui la nutria fa parte, che prevedono l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle

fasi iniziali dell'invasione o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni.

A livello nazionale, il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" recepisce il citato regolamento.

La nutria è stata inclusa nell'elenco delle 'specie esotiche invasive di rilevanza unionale' entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della nutria e attivare, in tempi rapidi, efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

Successivamente Regione Lombardia:

- con DGR n. 165 del 29/05/2018, Regione Lombardia ha approvato il "PROGRAMMA ANNUALE 2018 DEL PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2018/2020";
- con nota assunta al prot. n. 19866 del 13/06/2018 ha trasmesso le "LINEE GUIDA DEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2018 - 2020 DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA", formalizzata con Circolare regionale 4 febbraio 2019;
- con DGR n. 5129 del 02/08/2021, con efficacia 06/08/2021, ha approvato il "Piano Regionale Triennale 2021 - 2023 di eradicazione, controllo e contenimento della Nutria". Modificata con DGR n. 7323 del 14/11/2022

Il presente piano recepisce le modifiche introdotte dal Piano Regionale 2021 – 2023. Modificata con DGR n. 7323 del 14/11/2022.

2. Obiettivi ed efficacia del Piano

Obiettivo del presente piano è pianificare le attività di contenimento della nutria nel medio-lungo periodo fino alla sua eradicazione. Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia stima una consistenza della popolazione nella provincia di Mantova di 168.132 individui. L'obiettivo di cattura, è di almeno 100.000 capi all'anno nel triennio di riferimento.

Il presente piano è riferito al triennio 2021 / 2023, ma, al fine di non interrompere le attività di contenimento, conserverà comunque efficacia sino all'approvazione del piano per il triennio successivo.

3. Normativa e atti di riferimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".
- Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 "Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)" e smi.
- Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34"

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*.
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.
- Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n.11358 *"Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"*.
- Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 *"Modalità attuative dell'accordo Stato - Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013"*.
- Legge 11 agosto 2014, n. 116 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemente energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*.
- Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 - Contenimento della nutria (Myocastor coypus)"*.
- DGR n. 2935/2014 recante *"Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018"* e smi
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2015, n. 221 *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"*.
- Decreto Legislativo 5 dicembre 2017, n. 230 *"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive"*.
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. 6 novembre 2007, n. 258)*.
- DGR n. 5129 del 02/08/2021, con efficacia 06/08/2021, *"Piano Regionale Triennale 2021 - 2023 di eradicazione, controllo e contenimento della Nutria"*. Modificata con DGR n. 7323 del 14/11/2022.
- Decreto del Dirigente della DG Welfare Veterinaria n. 10694 del 2/12/2015 di approvazione dei piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria redatti dalle Province.
- *"LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA"*, trasmesse da Regione Lombardia con nota prot. n. 21495 del 16/07/2015.
- Nota del 18/01/2016 a firma del Dirigente della DG Welfare Veterinaria con cui tra l'altro si riferisce che ISPRA ha espresso parere positivo in ordine alla non applicabilità dei metodi ecologici per il controllo della nutria.
- DCP n. 35 del 30/11/2015 del Consiglio Provinciale *"APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA"*.

- DCP n. 12 del 21/02/2017 del Consiglio Provinciale “APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA”.
- “LINEE GUIDA DEL PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2018/2020”, formalizzata con Circolare regionale 4 febbraio 2019 e trasmessa da Regione Lombardia con nota prot. n. 19866 del 13/06/2018.
- “PIANO DI GESTIONE NAZIONALE DELLA NUTRIA” approvato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27/10/2021 pubblicato in G.U. n. 293 del 10/12/2021.

4. Descrizione della specie Nutria (*Myocastor coypus*)

La nutria (*Myocastor coypus*) è un grande roditore semi-acquatico che vive lungo i fiumi, laghi, e paludi originario del Sud-America importato in Europa negli anni '50 del secolo scorso. Il peso è in media tra i 3-5 kg, ma i maschi adulti possono raggiungere i 9-11 kg. Morfologicamente gli si attribuisce un aspetto rat-like, ma in realtà fatta eccezione per la coda conica assomiglia ad un castoro. Le nutrie sono buoni nuotatori e colonizzatori veloci, in grado di occupare rapidamente habitat idonei utilizzando i corsi d'acqua dolce come corridoi di diffusione. Possono riprodursi durante tutto l'anno.

L'età del primo parto è tra il 3°-8° mese. Perdite di embrioni prenatali (fino a 50- 60%) e l'aborto di cucciolate possono influenzare la produttività. La dimensione media della nidiata alla nascita è di 4,5-5,4 soggetti (Italia, Inghilterra). In buoni habitat le femmine possono avere 2,7 cucciolate/anno con una media di 15 giovani/anno. In Europa fenomeni di predazione sono causati da volpi, cani e falchi di palude, ma sono eventi rari. *Myocastor coypus* è un roditore strettamente legato a habitat di acqua dolce.

È in grado di adattarsi ad una grande varietà di habitat acquatici di acque dolci (laghi, fiumi, canali) vivendo solitamente in pianura, ma può raggiungere i 1.200 m di altitudine. Gli inverni freddi possono ridurre il successo riproduttivo e influenzare le dinamiche delle popolazioni. Nonostante i numerosi programmi di controllo per ridurre la diffusione delle popolazioni in America e in Europa, gli areali di distribuzione e le densità di popolazione sono in aumento in molti paesi. In Inghilterra la specie è stata eradicata dopo una campagna di rimozione durata 11 anni.

La rapidità riproduttiva, unita all'assenza di competitor naturali, determina il raggiungimento di elevate densità in molte aree da parte di questi animali. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico ma carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione. La nutria distrugge nidi e uova di molti uccelli acquatici, tra cui alcune specie in via di estinzione.

È stato ipotizzato che la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre il ruolo da reservoir delle popolazioni di nutria per gravi patologie. Deve essere considerato il possibile coinvolgimento in infezioni aspecifiche il cui possibile rischio sanitario rimane legato alla diffusione della specie al suo ambiente acquatico, come riscontrato in segnalazioni di botulismo.

La nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza erbivora, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti.

Inoltre un aspetto comportamentale che suscita preoccupazione è dovuto all'escavazione di cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, ma che è sufficiente per indebolire, danneggiare con rischio di collassamento degli argini dei corsi d'acqua e delle strade sovrastanti. La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che allarma comuni, province e cittadini.

5. Monitoraggio e consistenza della popolazione

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia. In particolare sono identificati, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati di 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. All'interno di ciascun quadrato identificato, nei mesi invernali, verranno monitorati entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza ≥ 1 km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi si intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione "schiacciata" ma presente e "verde");
- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza ≤ 1 metro vanno considerati come un unico passaggio;
- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a "y") va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestati, contare solo i passaggi che danno accesso all'acqua;
- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda;

La consistenza della popolazione y verrà in seguito stimata attraverso la regressione lineare $y = 0,56 * n^{\circ}$ scivoli/100m.

I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda di ogni transetto), opportunamente riferiti ad una base cartografica che permetta la precisa identificazione dei tratti di corpi idrici monitorati, raccolti tramite apposite schede elaborate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'ambiente dell'Università degli studi di Pavia, andranno trasmessi al citato Dipartimento per il tramite della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per le successive necessarie analisi statistiche, su supporto elettronico o cartaceo, secondo le indicazioni fornite da UNIPV.

6. Attività svolte nelle annualità precedenti

Nelle annualità precedenti l'attività di prelievo della nutria in Provincia di Mantova è stato costante nel tempo senza soluzioni di continuità, con una efficiente programmazione degli interventi in collaborazione con la maggior parte dei comuni. In particolare, vista l'esperienza maturata negli ultimi 10 anni, gli operatori sono riusciti a ben suddividere le operazioni in base alle condizioni naturali (tipologie di coltivazioni in atto, stagionalità, e condizioni atmosferiche) privilegiando di volta in volta la metodologia più efficace (gabbia o arma da fuoco) ottenendo risultati soddisfacenti.

La difficoltà che maggiormente compromette l'ottenimento di risultati in linea con le previsioni si può attribuire ad una non omogeneità nell'operato nei singoli Comuni. E' accertato che l'eradicazione è possibile solo con uno sforzo comune di tutti i soggetti presenti sul territorio al fine di non tralasciare porzioni che fungono da bacino di riproduzione e irradiazione.

Risultati conseguiti nelle annualità precedenti:

ANNO	INTENSITA' PRELIEVO			SMALTIMENTO		
	N° nutrie abbattute tramite arma da fuoco	N° nutrie catturate con trappola	Totale nutrie prelevate	N° nutrie smaltite ai sensi del Reg 1069	N° nutrie smaltite tramite infossamento	Totale nutrie smaltite
2019	7.032	36.851	43.883	41.750	2.133	43.883
2020	11.020	39.400	50.420	50.090	330	50.420
2021	13.616	56.236	69.852	67.357	2.495	69.852
2022	12.421	50.808	63.229	62.082	1.147	63.229

7. Intensità di prelievo annuale

Allo stato attuale delle conoscenze la definizione puntuale della quota di soggetti da rimuovere per portare all'eradicazione la popolazione di nutria in Lombardia risulta di difficile stima per la carenza di dati puntuali sulla dinamica di popolazione. È possibile effettuare alcune elaborazioni indicative sulla base delle consistenze stimate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia e assumendo che dette consistenze rappresentino la capacità portante del territorio per la nutria.

Stimando il tasso intrinseco di accrescimento (r) della popolazione pari a 8 nutrie/individuo/anno, ricavato dai dati bibliografici italiani, al fine di eradicare la popolazione di nutria dalla Lombardia risulta necessario prelevare una quota minima di 1.417.000 soggetti/anno (Tab. 1). La stima si riduce a 396.492 individui/anno se viene considerato un incremento annuo (IA) del 56% (Linee guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013).

Prescindendo dalla marcata differenza tra queste due stime, va sottolineato come questi valori necessari all'eradicazione siano largamente superiori alle attuali potenzialità di prelievo in atto in Lombardia, pari a 143.306 nutrie/anno (cfr. Linee Guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013).

Va inoltre precisato che il raggiungimento dell'intensità del prelievo minimo è la condizione necessaria al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione. È da considerare inoltre come l'eradicazione della specie dipenderà non solo dall'attività svolta sul territorio regionale, ma anche dalla politica attuata nelle Regioni limitrofe.

Al fine di ottenere comunque stime più accurate della quota di prelievo e quindi dello sforzo richiesto, si rendono necessarie analisi sulla dinamica di popolazione per definire la crescita delle popolazioni di nutria in Lombardia.

Tabella 1: Prelievi necessari per estinguere le popolazioni di nutria nelle province lombarde.

Provincia	N° nutrie stimate	N° soggetti da prelevare per estinguere la popolazione	Incremento annuo (IA)
Bergamo	22.013	44.026	12.327
Milano	43.259	86.518	24.225
Lodi	104.276	208.552	58.395
Pavia	110.845	221.690	62.073
Cremona	120.172	240.344	67.296
Brescia	139.324	278.648	78.021
Mantova	168.132	336.264	94.154
Totale	708.021	1.416.042	396.492

L'analisi delle stime dei popolamenti di nutria a livello regionale, evidenziano come la Provincia di Mantova detenga il più alto numero di capi presenti; tale condizione è sicuramente condizionata da diversi fattori, tra i quali spiccano la più lunga rete idraulica superficiale della regione (oltre 4.000 km), la presenza di terreni umidi a matrice fine e di abbondanti fonti alimentari derivanti da una intensa attività agricola.

I dati sopra, riportati frutto di una elaborazione effettuata nel 2014, devono tener conto degli effetti di un drastico calo dei capi abbattuti che si è registrato alla fine del 2014 e nel 2015, a seguito delle mutate condizioni normative e dei tagli ai finanziamenti dedicati.

L'obiettivo del prelievo, tenuto conto delle risorse disponibili e delle condizioni operative e già sperimentate in oltre 10 anni di attività coordinata dalla Provincia di Mantova, si attesta su circa 100.000 capi all'anno, costituiti da un incremento annuo della popolazione stimata pari a circa il 56%.

In base ai dati degli ultimi anni, il peso medio degli esemplari catturati è pari a 4 kg, in linea con "le linee guida per il controllo della nutria" pubblicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS), oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del 2001.

8. Metodi di contenimento

Costituiscono metodi contenimento ammessi dal piano:

- 1) Gli abbattimenti con arma da fuoco, dato il naturale comportamento del roditore, per lo più notturno, non consentono di incidere significativamente e in modo duraturo sulla consistenza delle popolazioni; tale tipologia d'intervento si configura pertanto come complementare ad altre e più efficaci modalità. Le abitudini prevalentemente crepuscolari fanno sì che siano ben poche, rispetto agli effettivi della popolazione, le nutrie potenzialmente intercettabili da parte degli incaricati ed inoltre tali animali sono gregari ed altresì caratterizzati da ampia comunicatività tra gli individui del clan; le situazioni di pericolo sono immediatamente recepite e trasmesse in aree molto vaste ed il disturbo provocato da un solo sparo induce alla fuga ed al rientro in tana di tutti gli individui presenti su un territorio molto ampio.
- 2) Il trappolaggio ha dimostrato essere il metodo più indicato per effettuare azioni di contenimento della nutria; sfruttando uno dei principi fondamentali di sopravvivenza di tutte le specie, la ricerca del cibo, ha dimostrato possedere un'efficacia impareggiabile in pieno inverno quando rigori e scarsità di cibo rendono gli animali più vulnerabili. In linea generale, i dati raccolti nel corso degli anni hanno

evidenziano che il trappolaggio protratto per 8/10 settimane consecutive consente di prelevare circa 85 – 90% degli animali presenti in una determinata zona. Pur necessitando di un'organizzazione abbastanza complessa, che coinvolge più operatori impegnati nel posizionamento delle trappole e nella soppressione e smaltimento degli animali, il trappolaggio consente di mantenere, per periodi anche lunghi, una pressione quotidiana e costante, impensabile con l'uso del fucile.

Le gabbie, inoltre:

- sono assolutamente specifiche in quanto, anche nel caso di cattura accidentale di altre specie, queste possono essere liberate illese;
- non hanno alcun impatto con l'ambiente, poiché non rilasciano alcuna sostanza oltre ad essere "silenziose" e quindi non disturbare;
- possono essere utilizzate senza porto d'armi;
- sono rispettose dell'animale che è eliminato senza inutili sofferenze, in conformità ai più recenti regolamenti in tema di maltrattamento degli animali;
- possono essere lasciate in siti preferenziali per lungo tempo, continuando a catturare, con la possibilità tuttavia di essere temporaneamente e rapidamente disattivate in caso di mancanza di tempo degli operatori o altri problemi;
- non spaventano il resto del gruppo, non essendo mai stati registrati ad oggi casi di apprendimento del pericolo e quindi continuano ad essere efficienti fino ad esaurimento della popolazione;

I punti fondamentali per ottenere la massima efficacia delle azioni di cattura con le gabbie sono i seguenti:

- il trappolaggio deve avvenire prioritariamente nel periodo invernale, da novembre a marzo e su tutto il territorio provinciale con uguale intensità in quanto le catture in inverno sono favorite dallo scarso sviluppo della vegetazione naturale che riduce la disponibilità di cibo e permette un ottimale posizionamento delle trappole;
- il prelievo invernale, se ben operato e protratto nel tempo, consente, sommandosi alla mortalità naturale dettata dalle basse temperature, di incidere sulle popolazioni potendone invertire il trend espansivo in quanto incide sulla popolazione nella fase di minor filiazione;
- la specie presenta sovente una distribuzione aggregata, con porzioni di canale particolarmente occupate e tratti privi di segni di presenza e ciò favorisce l'azione mirata: deve essere pertanto assolutamente evitata la dispersione delle trappole sul territorio che invece devono essere concentrate in corrispondenza delle tane e delle vie abituali seguite dagli animali.
- le trappole devono restare attive nella stessa area fino all'esaurimento delle catture ma comunque non oltre i 2 mesi. Dopo questo periodo pur lasciandone sempre attiva qualcuna in corrispondenza delle tane risulta più vantaggioso trasferirle in un altro tratto di canale a maggiore densità.
- le azioni di trappolaggio dovranno essere condotte in tutte le realtà territoriali caratterizzate dal problema senza lasciare punti scoperti che si trasformano immediatamente in serbatoi per la colonizzazione delle aree vicine, appena bonificate, vanificando gli sforzi compiuti su queste ultime.
- l'azione deve essere condivisa oltre che da tutti i Comuni mantovani anche dalle Province limitrofe poiché sia le dinamiche di popolazione intrinseche alla specie sia la sua capacità di colonizzare rapidamente aree vergini o appena bonificate, sono fattori determinanti l'insuccesso di qualsiasi intervento;

9. Soppressione con pistola ad aria compressa degli animali catturati con le gabbie-trappola

A partire dal 1999 si è sperimentato con efficacia da parte degli Agenti Faunistici Venatori Provinciali l'utilizzo di una pistola ad aria compressa con pallino di piombo cal. 4,5 di potenza inferiore a 7,5 J come mezzo per sopprimere l'animale direttamente all'interno della gabbia di cattura. Tale metodo è stato lungamente sperimentato e ha dimostrato essere estremamente rapido, di sicuro effetto dopo un brevissimo apprendistato ed in grado di evitare inutili sofferenze e qualsiasi manipolazione da parte dell'operatore dell'animale vivo.

La Provincia di Mantova ha ottenuto la validazione di tale metodo di soppressione con il parere favorevole alla sua adozione espresso dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (ora ISPRA) espresso con nota 4526/T – A24 del 16 luglio 2007.

Il decreto 9 agosto 2001 n. 362 (G.U. n.231 del 04/10/2001) avente titolo "Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule ha classificato, la pistola ad aria compressa con le caratteristiche sopra indicate non assimilabile alle comuni armi da sparo e pertanto per la sua detenzione, il trasporto e il suo uso non sono previsti né il porto d'armi né l'obbligo di denuncia e relativamente al trasporto, l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza qualora ne sussista un giustificato motivo e vengano trasportate scariche ed in custodia.

I soggetti deputati alla cattura e successivi abbattimenti in conformità alle disposizioni del presente piano provinciale di contenimento devono utilizzare la pistola ad aria compressa, con le caratteristiche sopra indicate, per la soppressione degli animali catturati con le gabbie, avendo cura che:

- il trasporto della pistola deve avvenire sempre e comunque con la massima diligenza con l'arma scarica ed in custodia;
- sia utilizzata avendo sempre l'accortezza di operare con la massima discrezione al fine di non toccare la sensibilità di terze persone;
- l'utilizzo della pistola deve avvenire solo ed esclusivamente per la soppressione degli animali catturati all'interno della gabbia;
- lo sparo deve avvenire a distanza ravvicinata, puntando il vivo di volata (rimuovere prima la tacca di mira per facilitare l'ingresso della canna tra le maglie della gabbia) sulla fronte all'incrocio delle due linee immaginarie che uniscono l'occhio dx con l'orecchio sx e l'occhio sx con l'orecchio dx e comunque ad una distanza per quanto minima possibile dal cranio dell'animale;
- lo sparo non deve mai avvenire con la canna appoggiata al cranio e comunque mai prima di aver atteso che l'animale si sia tranquillizzato e rimanga quasi immobile fronte a noi in quanto occorre sempre mantenere una distanza di almeno quattro o cinque centimetri tra il vivo di volata e il cranio dell'animale per permettere ai gas compressi di fuoriuscire ed al pallino di acquistare la necessaria energia cinetica;
- il pallino di piombo da utilizzare deve essere quello classico a testa piatta (mai utilizzare pallini di altro materiale e o con fogge a punta);
- la pistola a gas deve essere comunque considerata un'arma e come tale essere utilizzata secondo le comuni norme di sicurezza proprie e di terzi.

10. Sistema di identificazione delle gabbie trappola

Le gabbie trappola devono essere singolarmente identificabili con codice alfanumerico, riportante la sigla della Provincia e il numero progressivo emesso e registrato da ogni Regione competente come da art. 5.1 del Piano Di Gestione Nazionale della Nutria.

A tal fine la provincia di Mantova provvederà all'acquisto e distribuzioni delle targhe identificative ai comuni ai quali spetterà l'obbligo di apporle fisicamente in maniera inamovibile sulle Gabbie Trappola.

La provincia provvederà a istituire e tenere aggiornato un apposito registro delle targhette consegnate ai comuni;

I comuni dovranno istituire e tenere aggiornato un apposito registro delle gabbie etichettate in carico e riconducibili ad ogni singolo operatore abilitato e autorizzato sul proprio territorio.

La provincia provvederà annualmente alla trasmissione ai competenti organi regionali i registri delle gabbie trappola.

Sino all'istituzione dell'apposito registro e alla distribuzione/applicazione delle targhette, gli operatori abilitati potranno utilizzare, le gabbie trappola apponendo in maniera indelebile sulle stesse, gli estremi del proprio atto autorizzativo/abilitativo rilasciato dal Comune o dalla Provincia.

11. Posizionamento delle gabbie

Il corretto posizionamento delle gabbie permette di fare realmente la differenza nel numero dei soggetti catturabili. Bisogna assolutamente evitare di disperdere le gabbie sul territorio ma concentrarne l'azione nei pressi delle vie abituali di transito o pastura degli animali.

Le opzioni di posizionamento migliori sono le seguenti:

- disposizione di tre o più gabbie contigue direttamente all'imbocco della tana (in inverno con livelli particolarmente bassi dei canali);
- disposizione di almeno tre o più gabbie a "spina di pesce" lungo i transetti abituali;
- disposizione di più gabbie a semicerchio in corrispondenza di un accesso preferenziale dal fossato o canale nei casi di canali con sponda alta che costringono gli animali ad utilizzare sempre le medesime rampe per raggiungere il piano campagna;
- disposizione di una o più gabbie con invito (ali di rete metallica) per fossati con argine a piano campagna avendo cura di disporre la rete ad una distanza sufficiente dall'acqua tale da permettere il transito, ma soprattutto la risalita degli animali sulla banchina (0,5 m);
- qualora si utilizzassero, negli ambienti lacustri delle gabbie su pedana galleggiante quest'ultima dovrà essere di dimensioni almeno triple della base della gabbia così da permettere all'animale di salirvi sopra, sostarvi e solo in un secondo tempo entrare nella trappola o per curiosità o perché attratto dall'esca.

Si raccomanda di utilizzare sempre i guanti oltre che per ovvi motivi igienico sanitari per lo più per non lasciare odori che possano insospettire gli animali (le nutrie hanno una capacità olfattiva almeno 100 volte la nostra) le gabbie nuove, inoltre non ancora ossidate o arrugginite catturano di meno in quanto riflettono la luce e pertanto occorre o sporcare le stesse con del fango oppure mimetizzarle con colore spray verde e marrone.

12. Figure che partecipano all'attività di contenimento della nutria

Gli agenti della Polizia Provinciale, gli agenti di vigilanza venatoria volontaria e gli agenti dei corpi di polizia locale, sono abilitati e autorizzati a svolgere l'attività di prelievo della nutria, con i mezzi indicati al successivo punto 14. Per tali figure, la Provincia organizza specifici corsi di aggiornamento.

La Provincia promuove, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione per il successivo rilascio dell'abilitazione ad operatori volontari idonei a svolgere l'attività di contenimento della nutria.

Tali corsi, svolti conformemente ad un programma approvato da ISPRA, da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i. per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite.

Gli operatori volontari si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia (che può utilizzare tutti i metodi di controllo di cui al successivo art. 14, in particolare sia la gabbia trappola che l'arma da fuoco);
- Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco, in particolare la gabbia trappola).
- Operatore C: proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, esclusivamente sui propri fondi e solo con l'utilizzo della gabbia trappola.

Gli operatori abilitati al prelievo della nutria svolgono un pubblico servizio, operano volontariamente e non hanno alcun rapporto di lavoro con la Provincia e il Comune.

L'attività di prelievo della nutria essendo diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni rilasciate ad ogni operatore.

Riprendendo quanto affermato da I.S.P.R.A. nel Piano di Gestione Nazionale al Cap. 5.2 c) indipendentemente da chi lo esercita, il controllo della nutria non è attività venatoria e inoltre i cacciatori possono controllare la nutria durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei luoghi, nei periodi e negli orari loro consentiti dal calendario venatorio e dalle norme vigenti.

Gli operatori abilitati di categoria A e B devono essere autorizzati dalla Provincia, su specifica richiesta del Comune, ad effettuare gli interventi sui vari territori comunali e devono agire sotto lo stretto coordinamento del responsabile/referente comunale scelto e nominato dal Comune, (di cui al successivo cap. 23);

Il responsabile/referente comunale deve vigilare affinché le attività di prelievo si svolgano nel rispetto delle norme di legge e di sicurezza, secondo le indicazioni e le modalità operative previste dal Piano Regionale e dal presente Piano, coordinando gli operatori e le attività in collaborazione con la Provincia.

Il responsabile/referente comunale è inoltre responsabile della raccolta e della trasmissione dei dati alla Provincia che a sua volta trasmetterà i dati alla Regione.

Il responsabile/referente comunale coordina in particolare gli interventi degli operatori A, organizzandoli in squadre costituite da 2 a 4 persone, di cui una individuata come capo-squadra e provvede a redigere il calendario (giorni, fasce orarie e localizzazioni) degli interventi da effettuare con l'uso dell'arma da fuoco. Tale calendario deve avere cadenza mensile o inferiore, ed essere trasmesso alla Provincia di Mantova e alle autorità di pubblica sicurezza, almeno 3 giorni prima del periodo programmato.

Il capo-squadra avrà il compito e la responsabilità di coordinare e presenziare alle operazioni sul campo, attenendosi alle norme di legge e di sicurezza e nel rispetto del calendario degli interventi programmati e delle modalità operative previste dalle Linee Guida Regionali e dal presente Piano.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, (Operatori C) possono svolgere l'attività di prelievo della nutria all'interno dei propri terreni, solo con gabbie trappola provviste di etichettatura registrate nell'apposito registro comunale, avendo comunque l'obbligo, di aderire alla attività di formazione promossa dalla Provincia in collaborazione con i Comuni e le associazioni agricole.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, che abbiano frequentato un corso di formazione organizzato dalla Provincia conseguendo la prevista abilitazione (TIPO C) e che ne facciano formale richiesta al Comune competente, possono essere abilitati dalla Provincia quali operatori B e svolgere l'attività di prelievo della nutria con gabbie trappola, anche al di fuori dei propri terreni.

Le Ditte specializzate possono svolgere le attività di cattura e prelievo della nutria con il solo metodo delle gabbie trappola, previa adesione all'attività di formazione / abilitazione e sotto il controllo e l'autorizzazione del Comune. In tutti i casi vige l'obbligo di registrare il personale addetto alla Provincia, e di effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dal Piano Regionale e secondo le indicazioni di cui al presente piano.

I soggetti già abilitati dalla Provincia alla data di approvazione del presente piano, sono da intendersi già in possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di contenimento della nutria ai sensi della attuale normativa. Per tali figure la Provincia, anche con il supporto dei Comuni e delle associazioni agricole, può organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui al cap. 16 del Piano.

Tutte le figure abilitate dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle norme di sicurezza e secondo le indicazioni e le modalità operative previste dal Piano Regionale e dal presente Piano.

13. Requisiti degli operatori abilitati e autorizzati

I requisiti previsti per l'operatore abilitato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- aver partecipato ad un corso di formazione organizzato dalla Provincia /Comuni (Operatori A, B e C)
- per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia, ed essere dotati di adeguata copertura assicurativa per l'attività di contenimento delle specie invasive con i mezzi consentiti.

Gli operatori A e B, abilitati dalla Provincia, operano per conto diretto dei Comuni, previa autorizzazione della Provincia, a svolgere le attività di contenimento nel territorio di competenza, fatta salva la possibilità di operare anche su più territori comunali, qualora vi siano accordi intercomunali.

Gli operatori A e B, in base alle indicazioni della Provincia e dei Comuni, possono operare singolarmente se utilizzano la gabbia trappola e devono essere organizzati in "squadre" costituite da 2 a 4 persone se utilizzano l'arma da fuoco.

Per ciascuna squadra, da parte dei Comuni, deve essere formalmente individuato un responsabile, cosiddetto "capo squadra" che ha il compito di governare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto delle Linee Guida regionali, del Piano Regionale e del Piano provinciale.

14. Prelievo della nutria: metodi, strumenti e luoghi consentiti, personale autorizzato

La cattura della nutria finalizzata al contenimento ed eradicazione deve essere operata dagli operatori abilitati individuati nel cap.12 del presente Piano, esclusivamente con i mezzi di seguito indicati:

- a. Gabbie - trappola a vivo, anche dotate di esca alimentare, per gli operatori per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano, per gli operatori C solo sui terreni in proprietà o conduzione;
- b. Fucili da caccia ad anima liscia, solo per gli operatori A, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 esclusivamente nel periodo compreso a partire da un'ora prima dell'alba e sino ad un'ora dopo il tramonto indossando sempre capi/ gilet ad alta visibilità; È fatta salva la facoltà dei sindaci di derogare al suddetto orario qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Nelle zone umide così come disposto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 72 del 09/02/2023 è vietato l'utilizzo del piombo.

- c. Pistole ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule, per gli operatori A e B utilizzabili sia in ambito rurale che urbano, per gli operatori C solo sui terreni in proprietà o conduzione, solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo. Tale metodo si è rivelato estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori.
- d. Carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule primariamente utilizzata dagli Agenti dipendenti della Provincia di Mantova e da parte di Guardie Venatorie Volontarie e figure incaricate nominalmente, selezionate dalla Provincia sulla base dei requisiti di massima affidabilità, dopo superamento di specifico corso di cui al successivo Punto 17.

Possono utilizzare la Carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule anche gli operatori di Tipo A solamente nei seguenti casi:

- Se incaricate nominalmente dalla Provincia di Mantova sulla base di criteri di massima affidabilità;
- Dopo aver superato lo specifico corso integrativo di cui al Punto 17;
- Attenendosi a specifiche indicazioni e programmi di intervento predisposti o concordati con la Provincia di Mantova e con i Comuni oggetto di intervento;
- Organizzati in squadre composte da 2 a 4 persone.

Nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nelle Zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo. In tali aree, al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione, uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio, l'utilizzo delle armi da fuoco è consentito unicamente a squadre di Operatori A accompagnati da agenti venatori provinciali o guardie venatorie volontarie, o da squadre coordinate in presenza dal caposquadra.

Nei parchi regionali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopradescritte. In ogni caso, gli Enti gestori delle riserve e dei parchi devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'Ente gestore e/o da soggetti autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta dalla Provincia o direttamente dall'Ente gestore.

15. Albo degli operatori

La Provincia istituisce l'albo degli operatori A, B e C, abilitati agli interventi di contenimento della nutria.

L'abilitazione rilasciata dalla Provincia è valida su tutto il territorio Regionale, la quale trasmette alla Regione l'elenco degli operatori abilitati.

La Regione costituisce l'elenco degli operatori abilitati.

Dall'elenco degli operatori abilitati, i Comuni individuano con proprio atto i soggetti da autorizzare e li trasmettono alla Provincia di Mantova al fine di effettuare gli interventi sul territorio di competenza.

Fino alla emissione delle autorizzazioni Provinciali sono da intendersi autorizzati dalla Provincia di Mantova, gli operatori già in possesso dell'autorizzazione rilasciata dai Comuni nei termini previsti dalla stessa.

Ad ogni operatore abilitato viene rilasciato un atto di riconoscimento (differenziato per Operatore A, B e C, riportante gli estremi della abilitazione).

Il mancato rispetto della norma regionale e/o delle procedure previste dal piano provinciale può determinare la sospensione e/o cancellazione dall'albo, oltre ad eventuali altri provvedimenti amministrativi e/o penali.

16. Procedure di formazione, abilitazione e autorizzazione

La Provincia promuove e coordina i corsi di formazione/abilitazione a svolgere l'attività di contenimento della nutria previo superamento di una prova finale.

I corsi, dovranno essere approvati da ISPRA (art. 5.2 del Piano di Gestione Nazionale della Nutria) e potranno essere svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale e rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i.

Il corso di formazione per ottenere l'abilitazione a svolgere le attività di contenimento ed eradicazione della nutria, prevede le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia delle specie oggetto di controllo/eradicazione;
- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;
- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio delle specie target;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco;
- Compilazione delle schede di intervento e di monitoraggio (predisposte da R.L.).

I soggetti abilitati possono attuare l'attività di prelievo della nutria solo se autorizzati dalla Provincia su indicazioni dei singoli comuni.

L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia è relativa al territorio del Comune richiedente o a più territori qualora vi siano accordi intercomunali.

17. Procedure di formazione per la carabina ad aria compressa

Per l'utilizzo della carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J (di cui al cap. 12 let. e), è obbligatoria la frequentazione di uno specifico percorso formativo che preveda un programma di lezioni teoriche comprensivo della trattazione di aspetti di balistica e di sicurezza del tiro, oltre che il superamento di un esame finale orale e di una prova di tiro su poligono a 50 metri. È necessario quindi prevedere:

- corsi integrativi della durata minima di 2h (massima 3h) sugli argomenti indicati da ISPRA (aspetti di balistica e sicurezza del tiro);
- prova di esame orale sulle tematiche trattate nel corso integrativo;
- prova di tiro: maneggio dell'arma e 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio fisso a 50 m, con carabina con cannocchiale montato;

Il soggetto sarà considerato idoneo e sarà possibile il rilascio dell'autorizzazione provinciale all'utilizzo del metodo di cui all'oggetto se avrà assistito al 100% delle lezioni frontali, superato positivamente il colloquio orale e centrato la sagoma (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri su 5 posta a 50m. L'abilitazione è valida su tutto il territorio regionale.

Sono da ritenersi idonei, i soggetti di cui al punto 14.d già in possesso della abilitazione di caccia di selezione agli ungulati o che sono in possesso dell'abilitazione art 41 L.R. 26/93, relativamente al Piano di Controllo dei Cinghiali

18. Norme comportamentali per la cattura

L'operatore abilitato è tenuto al rispetto di quanto segue:

- Le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati dalle abilitazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori da quanto espressamente permesso;
- Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;
- Gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.

19. Stoccaggio e smaltimento delle carcasse

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi. ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso centri di raccolta e stoccaggio.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso infossamento deve essere preso in considerazione solo per limitate quantità e qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento Veterinario e del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'ATS territorialmente competente nel rispetto delle norme ambientali.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I Comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la Provincia, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art.3 comma 4.

Nelle aree individuate, i Comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 art. 3 comma 4.

Le Provincia direttamente o per il tramite di altri soggetti, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, garantisce il trasferimento delle carcasse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile, individuato dalla Provincia, assicura:

- La corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- L'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- Che il materiale venga destinato secondo l'art. 13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. È possibile, da parte degli Enti interessati, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011.

Le carcasse possono essere trasportate dal luogo di cattura ai centri di stoccaggio temporanei con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in appositi sacchetti trasparenti a perdere e a tenuta stagna.

In ogni sacchetto trasparente è consentito collocare solamente una carcassa; è ammesso collocare sino a un numero massimo di cinque capi di taglia molto piccola (cuccioli di pochi giorni), in un unico sacchetto avendo cura di evidenziarne il contenuto in maniera indelebile sul sacchetto stesso. Gli operatori addetti alle attività di cui sopra devono servirsi di idonei dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico.

20. Monitoraggio sanitario

In ottemperanza al "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti, alle Sezione diagnostica provinciale dell'IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l'uomo.

Le procedure di conferimento dei campioni oggetto del monitoraggio sanitario sono quelle previste dalle "disposizioni generali" del "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica":

- Le nutrie rinvenute morte sul territorio sono conferite alle Sezioni dell'IZSLER dagli agenti della Vigilanza ittico venatoria o dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, anche per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle A.S.L.;
- Ciascun campione deve essere accompagnato dalla scheda di conferimento propria del piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (Allegato 3 delle linee guida regionali);
- Le carcasse e/o gli organi prelevati vanno posti in appositi sacchetti di plastica o in altri contenitori idonei e chiusi in modo tale da evitare la fuoriuscita di materiale organico;
- I campioni sono consegnati alle Sezioni dell'IZSLER nel più breve tempo possibile (24-72h) conservandoli, ove possibile, a temperatura di refrigerazione (4+/-2°C).

Gli animali selvatici rinvenuti morti a seguito di incidente stradale sono soggetti al citato piano di monitoraggio solo qualora le Autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici, anche in relazione alla situazione epidemiologica.

Qualora il numero dei conferimenti superi il limite di recettività del laboratorio si studierà, previa consultazione con la U.O. Veterinaria regionale un sistema di analisi a campione dei soggetti conferiti.

In relazione all'ambiente in cui gli animali della specie *Myocastorcoipus* vivono e non in riferimento a specifiche malattie individuate a carico della popolazione, sugli animali campionati, in accordo con IZSLER saranno condotti controlli per:

- Leptosirosi;
- Salmonellosi;
- Trichinellosi;

Sulla base dei risultati ottenuti sarà possibile ritrarre il piano di monitoraggio sanitario.

Nel caso siano identificati casi di mortalità massiva, non dovuta a cause traumatiche o all'utilizzo di esche avvelenate debitamente utilizzate, si effettueranno controlli su alcuni animali per cercare di escludere fenomeni epizootici pericolosi per l'uomo e gli animali domestici e selvatici e per prevenire l'uso improprio di esche avvelenate.

21. Funzioni della Regione

La Regione, con il supporto tecnico del gruppo di lavoro interdirezionale e avvalendosi delle competenze scientifiche dell'IZSLER e del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia, svolge le seguenti attività:

- Individua e promuove le azioni più efficaci per l'eradicazione, contenimento e controllo della nutria attraverso la predisposizione di un Piano regionale;
- Valuta la conformità delle azioni contenute nei "Piani locali" di contenimento ed eradicazione della nutria al Piano regionale, anche al fine del finanziamento di cui al Capitolo 7 del Piano Regionale;
- Concorre alla copertura dei costi derivanti dall'attuazione dei "Piani locali" attraverso l'approvazione di un "piano di riparto" tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti degli stanziamenti appostati annualmente dal bilancio regionale;
- Raccoglie periodicamente, con frequenza almeno annuale, gli esiti dell'attività svolta.

- Sovrintende e coordina la raccolta dei dati inerenti le attività di controllo numerico (valori minimi di rendicontazione presenti nell'Allegato 1) e di monitoraggio delle presenze.

22. Funzioni della Provincia

La Provincia, nell'ambito delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, svolge le seguenti attività:

1. Predisporre e attua con i Comuni il Piano Provinciale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria, secondo le indicazioni del Piano Regionale, in applicazione del quale è escluso dai vincoli procedurali di cui alla Valutazione di Incidenza Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica.
2. Sviluppa e attua, anche in forma associata e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria;
3. Coordina, d'intesa con i Comuni, la raccolta delle carcasse nei centri comunali di stoccaggio provvisorio per il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente e secondo le indicazioni delle Linee Guida regionali.
4. In base alle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Lombardia, assicura lo smaltimento delle carcasse, secondo le indicazioni di cui al punto 19.
5. In base alle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Lombardia, riconosce ai Comuni un contributo, determinato dal numero di nutrie abbattute e smaltite da ditte autorizzate, e calcolato attribuendo a ciascuna nutria un medesimo valore economico.
6. D'intesa con i Comuni organizza incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo.
7. Istituisce il Tavolo Provinciale di Coordinamento con i Comuni, gli Enti Gestori Aree Protette, le Associazioni agricole, le Associazioni venatorie, i Consorzi di bonifica e gli altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia e si riunisce almeno una volta all'anno.
8. D'intesa e con il contributo dei Comuni, promuove e coordina le attività di formazione per l'abilitazione al prelievo della nutria, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, secondo le indicazioni di cui al Piano Regionale e al presente piano.
9. Abilita, a seguito di corso di formazione e abilitazione, il personale idoneo al contenimento della specie, per le varie categorie di operatori di Tipo A, di Tipo B e di Tipo C; secondo le disposizioni di cui al Presente Piano;
10. Autorizza, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della LR 20/2002 e s.m.i., secondo le procedure di cui al presente piano, al prelievo diretto degli animali le persone precedentemente abilitate, su richiesta dei comuni sui territori vari comunali;
11. Effettua, anche in collaborazione con i Comuni, il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul territorio provinciale, secondo le indicazioni delle Linee Guida regionali. I dati raccolti dovranno essere trasmessi ogni anno, di norma entro il 31 maggio, alla Regione.
12. Per finalità sanitarie, nello svolgimento delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attiene alle indicazioni del Piano Regionale ad eventuali altre disposizioni emanate dalla Regione.

13. Promuovono e coordinano, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione e abilitazione come "Operatore abilitato al controllo della nutria" a svolgere l'attività di contenimento della nutria previo superamento di una prova finale. Tali corsi, dovranno essere approvati da ISPRA e potranno essere svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i. per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite, come elencate al capitolo dedicato.
14. Promuove e organizza, come da art. 5.1 del Piano Di Gestione Nazionale della Nutria, con la collaborazione dei comuni, l'etichettatura delle gabbie trappola con targhetta identificativa con codice alfanumerico, in particolare provvede all'acquisto delle targhette metalliche prenumerate e istituisce un registro provinciale di attribuzione ai comuni.
15. Procede alla distribuzione delle targhe ai comuni per la successiva assegnazione agli operatori abilitati e conseguente registrazione degli assegnatari. La provincia provvederà annualmente alla trasmissione dei registri delle gabbie trappola, ai competenti organi regionali.
16. Entro il 31 marzo di ogni anno trasmette alla Regione, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, i dati riguardanti gli interventi di rimozione delle nutrie attraverso una rendicontazione, comprensiva dell'attività svolta dai Comuni, secondo le modalità di cui al Piano Regionale (Allegato 1 del piano regionale).

23. Funzioni e ruoli dei Comuni

Ai Comuni compete la gestione e organizzazione diretta delle fasi operative dell'attività, per mezzo di propri operatori volontari di tipo A e B, cooperando, anche in forma associata, con la Provincia ai fini della attuazione sul proprio territorio del piano di eradicazione della nutria collaborando inoltre nelle attività per la formazione di personale da abilitare al prelievo secondo le indicazioni di cui sopra.

Al fine di garantire un'adeguata operatività degli operatori i Comuni:

- Individuano con proprio atto:
 - il responsabile/referente comunale delle attività di controllo ed eradicazione della nutria sul territorio di competenza,
 - l'elenco degli operatori già abilitati di Tipo A e B che intende fare autorizzare alla Provincia per intervenire con le modalità previste dal presente Piano sul proprio territorio.
 - l'elenco dei capi-squadra individuati per gli interventi da effettuare con l'uso dell'arma da fuoco.
- Acquistano un congruo numero di gabbie per la cattura delle nutrie, i sacchetti per lo smaltimento; i gilet ad alta visibilità che dovranno sempre essere indossati dagli operatori di tipo A.
- Provvedono ad apporre o far apporre in modo inamovibile le targhette identificative appositamente numerate dalla Provincia, sulle gabbie trappola utilizzate dagli operatori abilitati e autorizzati sul proprio territorio, al fine di poter individuare l'operatore responsabile delle gabbie utilizzate, in maniera univoca e inequivocabile.
- Istituiscono e tengono aggiornato un registro delle gabbie trappola presenti sul proprio territorio e degli operatori assegnatari delle stesse, trasmettendolo alla Provincia di Mantova.
- Conferiscono presso i centri di raccolta le carcasse provenienti dall'attività di prelievo,

- Partecipano con proprie risorse alla copertura dei costi complessivi derivanti dall'attività di controllo ed eradicazione sul proprio territorio.
- Identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta e allo smaltimento delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori, secondo le indicazioni e modalità di cui sopra;
- Autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni e modalità di cui alle Linee Guida e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Provvedono a rendicontare compiutamente alla Provincia le attività condotte e i costi sostenuti.

24. Funzioni e ruoli degli Enti gestori di Aree Protette

Gli Enti gestori di aree protette devono collaborare con le Province alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.

In particolare:

Gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa;

In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dalle Province ed autorizzati dall'Ente gestore stesso;

Effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, secondo le indicazioni del presente programma. I dati raccolti dovranno essere trasmessi, entro il 31 Maggio di ogni anno, alla Regione per i successivi adempimenti;

Entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione una relazione circa l'attività svolta per i successivi adempimenti.

25. Collaborazione di altri soggetti

I Consorzi Irrigui e di Bonifica, le Associazioni agricole devono collaborare con le Province e i Comuni alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.

26. Budget previsionale di spesa

Di seguito viene presentata una stima dei singoli costi previsti, rapportata all'obiettivo di eradicazione della nutria nel triennio, con un target di circa 100.000 capi prelevati all'anno.

1. Ritiro presso i centri di raccolta e smaltimento delle carcasse di nutria prelevate, per un costo medio di circa 1,50 euro a carcassa raccolta e smaltita, per una spesa complessiva di circa 150.000 euro all'anno.
2. Spese per corsi di formazione degli operatori e partecipazione alle attività di monitoraggio/smaltimento per una spesa complessiva di circa 20.000 euro all'anno.
3. Acquisto gabbie, sacchetti di plastica, dotazioni e attrezzature di sicurezza per 50 comuni partecipanti e per una spesa complessiva di circa 30.000 euro all'anno.
4. Rimborsi spesa agli operatori volontari A, B e C che aderiscono al piano, per un costo medio di 6 euro a capo, per una spesa complessiva di circa 600.000 euro all'anno.

Articolazione della spesa

La Provincia, in base alle risorse effettivamente trasferite dalla Regione Lombardia:

1. Ritira e smaltisce le carcasse.
2. Organizza i corsi di formazione svolge le attività di contenimento.
3. Eroga contributi ai Comuni per ciascun capo ritirato e smaltito.
4. Acquista e distribuisce ai comuni le targhe identificative delle gabbie trappola

I Comuni, in base alle risorse effettivamente trasferite dalla Regione Lombardia:

1. Acquistano gabbie, sacchetti, altre dotazioni e attrezzature di sicurezza.
2. Riconoscono ed erogano il rimborso spese agli operatori volontari A,B e C.

BUDGET DI SPESA NEL TRIENNIO			
tipologia e dettaglio dei costi	Dato consuntivo 2021	Dato consuntivo 2022	Dato previsionale 2023
Smaltimento carcasse	110.414,60	88.763,40	150.000,00
Spese personale addetto alla gestione del servizio smaltimento nutrie	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Acquisto gabbie e attrezzature	16.091,83	29.047,62	30.000,00
Rimborsi spesa operatori A ,B e C	246.639,35	279.043,20	600.000,00
Totale annuo	388.145,78	411.854,22	800.000,00
Costo totale del piano			1.600.000,00

Tutte le attività di competenza della Provincia e dei Comuni sono vincolate alla effettiva disponibilità ed entità delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia.